



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'appello i signori:

| | | |
|--|-------------|----------|
| SALA ANDREA | Sindaco | Presente |
| BUFFONINI ANGELO | Presidente | Presente |
| ALESIANI VALENTINO | Consigliere | Presente |
| BALDINA SILVIA | Consigliere | Presente |
| BARTOCCI LUCA | Consigliere | Presente |
| BELLATI STEFANO | Consigliere | Presente |
| BONECCHI VALERIO | Consigliere | Presente |
| BRESSANI MATTEO | Consigliere | Presente |
| CARIGNANO DANIELA | Consigliere | Presente |
| CAVIGLIANI CARLO | Consigliere | Presente |
| CHIAPPAROLI ENRICO | Consigliere | Presente |
| COMOLLI MARCO | Consigliere | Assente |
| CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO | Consigliere | Presente |
| COTTA RAMUSINO MONICA | Consigliere | Assente |
| GORI ACETO RAFFAELE | Consigliere | Assente |
| GALIANI ANTONELLO | Consigliere | Presente |
| MADEO GIUSEPPE ANTONIO | Consigliere | Presente |
| NOTARFRANCESCO FRANCO | Consigliere | Presente |
| PARINI DANIELA | Consigliere | Presente |
| PORTA FUSERO ROBERTA | Consigliere | Presente |
| RODOLFO CARMEN MARIA | Consigliere | Assente |
| SALA MICHELA | Consigliere | Presente |
| SIRONI CRISTINA | Consigliere | Presente |
| SPISSU ARIANNA | Consigliere | Presente |
| VESE CLAUDIO | Consigliere | Presente |

Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA Andrea, GHIA Riccardo, ONORI Giulio, PIGOLA Luigi Giovanni Maria.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI Pierluisa.

Assume la presidenza BUFFONINI Angelo – nella sua qualità di Presidente.

L'Assessore **Ceffa**, relatore, introduce la proposta, annessa al presente atto, che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente" Bilancio, Finanze e Patrimonio" nella seduta del 16/07/2020 e passa la parola alla Dirigente **Sacchi** che illustra nel dettaglio, dal punto di vista tecnico, il contenuto della proposta.

Seguono gli interventi dei Consiglieri: **Bartocci, Spissu**.

Intervengono in replica l'Assessore **Ceffa** e la Dirigente **Sacchi**.

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il **Presidente** pone in votazione la proposta.

La votazione in forma palese (appello nominale) dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto : 17 (perchè assenti momentaneamente i Consiglieri BONECCHI Valerio, Bressani Matteo, Madeo Giuseppe e Baldina Silvia)

Consiglieri votanti: 13

Favorevoli: 13

Astenuti: 4

Chiapparoli Enrico, Sironi Cristina, Parini Daniela, Notarfrancesco Franco.

Visto il risultato della votazione, il **Presidente** ne proclama l'esito e dichiara **approvata** la proposta.

Infine il **Presidente** pone in votazione, con le stesse modalità l'immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto : 17 (perchè assenti momentaneamente i Consiglieri BONECCHI Valerio, Bressani Matteo, Madeo Giuseppe e Baldina Silvia).

Consiglieri votanti: 13

Favorevoli: 13

Astenuti: 4

Chiapparoli Enrico, Sironi Cristina, Parini Daniela, Notarfrancesco Franco.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Ufficio Proponente</i> | SERVIZIO TRIBUTI |
| <i>Responsabile del procedimento</i> | D.SSA DANIELA SACCHI |
| <i>Relatore</i> | ANDREA CEFFA |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020", che all'articolo 1 comma 738 abolisce la IUC, l'Imposta Comunale Unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 commi da 641 al 668;

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

Vista la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

Considerato che, con la nuova regolazione, ARERA intende applicare a tutti gli utenti le stesse regole, seppur nell'ambito di una dichiarata gradualità ed asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei "*diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori*", al fine di realizzare un sistema nel quale la costruzione del Piano Economico e Finanziario (PEF) avvenga con regole definite ed univoche, attraverso l'aggiornamento e in taluni casi il superamento, pur confermandone le linee generali, del DPR 158/1999, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera sopraccitata Delibera n. 443/2019, per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF;

Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18 art. 107 comma 5, che prevede la possibilità per i Comuni, in deroga all'articolo 1 commi 654 e 683 della legge 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, prevedendo altresì che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato, pertanto, che, in base all'art. 107 comma 5, di cui al punto precedente, sono derogabili, per l'anno 2020, le seguenti disposizioni:

- art. 1 comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità Locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione, con decorrenza 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17 marzo 2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) "Provvisorio" per l'anno 2020, predisposto da ASM ISA SpA, qui integralmente richiamata, e che pertanto ASM ISA SpA provvederà alla predisposizione del PEF, sulla base dei criteri determinati da ARERA entro il prossimo 31 dicembre, con eventuale conguaglio come da DL 17 marzo 2020 n. 18, art. 107 comma 5;

Vista altresì la recente delibera ARERA n. 158 del 31 maggio u.s. sulla *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19"* che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti, da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Considerato che, al netto delle molteplici criticità gestionali che l'applicazione di tale delibera comporta, per tutta una serie di problematiche, evidenziate anche dalla stessa ANCI, quale, in primis, la non correlazione tra i codici ATECO, utilizzati da ARERA, e le categorie su cui si basa il sistema delle banche dati comunali, come da DPR 158/1999, criticità non superabile attraverso interventi sul software gestionale, sono comunque state

elaborate delle riduzioni, parte fissa e variabile della tariffa generata dal coefficiente "KD", diversificate a secondo che l'attività, precedentemente chiusa, sia stata o meno riaperta alla data del 5 maggio 2020;

Considerato che le riduzioni di cui al precedente paragrafo comportano un abbattimento della tariffa generata dal coefficiente "KD" rapportato ai giorni di chiusura nel primo caso (attività riaperte alla data del 5 maggio) e del 25% nel secondo caso (ancora chiuse alla data del 5 maggio), riduzioni che in quanto applicate a "valle" del calcolo tariffario evitano l'effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio", ricorrendo, per la copertura finanziaria, alla fiscalità generale dell'Ente;

Dato atto che le attività inquadrare nelle categorie 6 "esposizioni autosaloni", 27 "fiori e piante" e 29 "banchi di mercato generi alimentari" beneficiano di una riduzione percentuale, rapportata ai giorni di chiusura, e precisamente 11,51%, 14,52% e 12,88%, mentre per tutte le altre utenze non domestiche la percentuale di riduzione è pari al 25%, con esclusione da qualsiasi riduzione per le categorie 1, 3, 4 (solo distributori carburanti), 5 (aree scoperte operative pertinenti ad attività non interessate dai decreti di chiusura), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 27 e 28, come da **tabella C** allegata;

Considerato altresì che gli operatori economici, inquadrati nelle categorie escluse dal beneficio, potranno usufruire analoghe riduzioni, in sede di ricalcolo del dovuto, qualora dovessero dimostrare di rientrare in una delle fattispecie agevolate;

Considerato altresì che l'ufficio si riserva di procedere al controllo degli operatori economici che nonostante i provvedimenti di chiusura abbiano continuato, in deroga, a svolgere le proprie attività;

Ritenuto di applicare le suddette percentuali di riduzione, sia alla parte fissa che alla parte variabile della componente tariffa, stimando un mancato gettito di circa € 522.000,00, con copertura a carico della fiscalità generale dell'Ente;

Visto altresì il DL 26 ottobre 2019 n. 124, art 58-quinquies che, per gli studi professionali, dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la modifica di categoria ai fini TARI, con conseguente riclassificazione di tali studi dalla categoria 11 alla categoria 12, operazione che interessa un totale stimato in mq 38.175 ed in € 72.000,00;

Considerato che:

a) l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) l'art. 138 del DL 34 del 19 maggio 2020 ha allineato il termine di approvazione, tra l'altro, delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, fissato, alla data di stesura della presente, al 31 luglio 2020;

c) a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 "a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360” ;

d) a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 “a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, addizionale comunale all' IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascuna anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Ritenuto, sulla base del punto precedente, di stabilire, quali termine per il pagamento TARI, per l'anno 2020, numero due rate, di cui la prima il 2 dicembre 2020 e la seconda il 28 febbraio 2021;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17 marzo 2020 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) “provvisorio” e dati tecnico gestionali del servizio igiene ambientale anno 2020 predisposto da ASM ISA SpA;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18 febbraio 2019 di determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2019;

Visto che la presente deliberazione ha natura regolamentare e pertanto la stessa necessita del parere dell'Organo di Revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1 lett. b) punto 7 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, come da verbale n. 17 del 9 luglio 2020 **allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Dato atto che non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 17/03/2020: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 103 del 18/06/2020: "Approvazione obiettivi strategici anno 2020 e PEG Finanziario anni 2020-2022";

Visto l'esito dell'esperita votazione, con voti favorevoli n. 13

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare , in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le tariffe TARI anno 2019, anche per l'anno 2020, come da **tabelle A e B**, allegate alla presente;

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 confermato dell'art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

3) di dare atto che le riduzioni previste, limitatamente all'anno 2020, a favore delle utenze non domestiche, alla luce dell'emergenza COVID-19, e stimate in € 522.000,00 sono state determinate con i criteri di cui in premessa, evidenziati nella **tabella C**, allegata alla presente, e che tali riduzioni interessano sia la parte fissa che variabile della tariffa generata del coefficiente "Kd" del DPR 158/1999;

d) di dare atto che la stimata perdita di gettito, di cui al punto precedente, trova copertura, nel Bilancio 2020-2022, basata sulla fiscalità generale dell'Ente;

4) di dare atto che il Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari 2021, 2022 e 2023;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli Enti Locali che deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

6) di dare atto che l'art. 138 del DL 34 del 19 maggio 2020 ha allineato il termine di approvazione, tra l'altro, delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022, fissata, alla data di stesura della presente, al 31 luglio 2020;

7) di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti scadenze di pagamento TARI: 2 dicembre 2020 e 28 febbraio 2021;

8) di demandare al competente servizio, a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-

bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

9) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno in corso;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL 267/2000, visto l'esigenza di procedere all'immediata elaborazione della lista di carico TARI 2020.

Successivamente, a seguito di apposita votazione, con voti favorevoli n. 13

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
BUFFONI ANGELO

IL Segretario Generale
VIMERCATI PIERLUISA

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 DEL 21/07/2020